

BVGer F-7632/2015 vom 20. März 2017

Bundesverwaltungsgericht, 2017-03-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_F-7632_2015

FR: TAF F-7632/2015 du 20 mars 2017

IT: TAF F-7632/2015 del 20 marzo 2017

Regeste

Divieto d'entrata

Erwägungen

E. 1.1

Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

E. 1.2

In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera (e nello spazio Schengen) rese dalla SEM - la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale così come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che nella presente fattispecie statuisce quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 2 LTF).

E. 1.3

Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

E. 1.4

A. _____ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).

E. 2

Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

E. 3.1

Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr (RS 142.20), la SEM vieta l'entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l'allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell'art. 64d cpv. 2 lett. a-c LStr (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett.

b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l'autorità a cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).

E. 3.2

In merito alle nozioni di ordine e di sicurezza pubblici, occorre osservare che esse costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.), nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 concernente la LStr, FF 2002 3327, pag. 3424 [di seguito: Messaggio LStr]).

E. 3.3

In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici non sussistano più (Marc Spescha et al., *Migrationsrecht*, 4a ed. 2015, ad art. 67 LStr, n. marg. 3, pag. 270).

E. 3.4

In virtù del messaggio LStr precitato (FF 2002 3327, pag. 3428) l'emanazione di un divieto d'entrata non deve essere interpretato quale sanzione dal carattere penale, bensì quale misura di protezione di carattere preventivo contro possibili turbative future dell'ordine e della sicurezza pubblici in Svizzera (o nello spazio Schengen). L'autorità competente esamina secondo il proprio libero apprezzamento se un divieto d'entrata deve essere pronunciato. In proposito essa deve procedere ad una ponderazione meticolosa di tutti gli interessi presenti, rispettare le garanzie derivanti dalla CEDU ed il principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II 493 consid. 3.3; 130 II 176 consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata; Zünd/Arquint Hill, *Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung*, in Uebersax et al. [ed.], *Ausländerrecht*, 2a ed. 2009, n. marg. 8.80, pag. 356).

E. 4

Giova sottolineare che in virtù del principio della separazione dei poteri ed a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle finalità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, di principio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coesistere ed applicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può in tal caso essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione della mancata apertura di un procedimento penale, sia della pendenza dello stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio apprezzamento dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero adempie ai presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'autorità amministrativa valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può quindi giungere a conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale (DTF 140 I 145 consid. 4.3; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 493 consid. 4.2; sentenze del TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4; C-3061/2014 del 16 aprile 2015 consid. 7.2; C-6205/2014 del 30 ottobre 2014 consid. 4).

E. 5.1

Nella fattispecie in disanima, la SEM ha pronunciato nei confronti di A. _____ un divieto d'entrata della durata di tre anni, ossia fino al 24 agosto 2018, ritenendo che il comportamento dell'interessato, ripetutamente condannato per infrazioni alla LCStr, truffa e delitti ai sensi della LStr, costituisca una violazione e rappresenti una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 67 LStr.

E. 5.2

Come si è visto (cfr. lett. B. supra) il comportamento tenuto dall'interessato nel corso degli ultimi anni è stato tutt'altro che irreprensibile, in quanto successivamente al divieto d'entrata in Svizzera pronunciato nei suoi confronti il 4 aprile 2007 egli è stato condannato dalle autorità di perseguimento penale ticinesi in ben cinque occasioni. A dette condanne vanno aggiunti i due giudizi di colpevolezza pronunciati nel 2005 e nel 2006. Dagli atti emerge inoltre che anche in Croazia A. _____ non ha tenuto un comportamento corretto, essendo stato condannato a dieci riprese tra il 1994 ed il 2012 (cfr. lett. C. supra).

E. 5.3

La maggior parte delle infrazioni commesse dal ricorrente sono avvenute nel contesto della circolazione stradale. Delle sette condanne pronunciate in Svizzera a partire dal 2005 A. _____ è stato riconosciuto colpevole in quattro occasioni del reato di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, a ciò vanno aggiunti tre episodi di guida in stato di inattitudine (in un caso l'interessato presentava una concentrazione di alcol nel sangue compresa tra 2,24 e 2,61 per thousand), due infrazioni alla LCStr (di cui una grave), due episodi di guida nonostante fosse sprovvisto di assicurazione per la responsabilità civile, uno di guida senza licenza di circolazione o targhe di controllo, uno di furto d'uso ed uno di guida di un veicolo a motore sottratto. L'interessato si è inoltre macchiato di altri tipi di reati, essendo stato condannato in due occasioni per infrazioni contro le norme di diritto degli stranieri ed in un caso anche per il delitto di truffa.

E. 5.4

Ne discende che questi reiterati comportamenti criminosi, sanzionati da specifiche norme del diritto penale, possono portare all'emissione di un divieto d'entrata poiché costituendo indubbiamente una violazione e mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici,

adempiono ai requisiti dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr. Va altresì considerato che A. _____ ha commesso numerosi delitti di natura patrimoniale ed in materia di circolazione stradale anche in Croazia, egli rappresenta pertanto una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici non solo in Svizzera, bensì anche all'estero.

E. 6.1

Occorre ora stabilire se il divieto d'entrata della durata di tre anni pronunciato dalla SEM nei confronti dell'interessato sia conforme al principio di proporzionalità, e procedendo ad un apprezzamento degli interessi privati e pubblici in causa, valutare se sia adeguato alle circostanze del caso di specie.

E. 6.2

Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi utilizzati (DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

E. 6.3

Quo all'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dal territorio elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti.

E. 6.4

In merito agli interessi privati, il ricorrente si è richiamato principalmente all'art. 8 CEDU, il quale protegge il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Questa disposizione non garantisce tuttavia il diritto di entrare in un determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 140 I 145 consid. 3.1; 139 I 330 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati). Quanto all'art. 13 cpv. 1 Cost., che garantisce il diritto alla vita privata e familiare, la protezione accordata corrisponde sostanzialmente a quella dell'art. 8 CEDU (cfr. DTF 136 I 178 consid. 5.2).

E. 6.5

Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia al beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Questo diritto non ha però valenza assoluta, poiché ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU un'ingerenza delle autorità rimane possibile (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Protetti dalla suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. Bertschi/Gächter, *Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privat- und Familienlebens*, in: ZBl 2003, pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza

temporaneo in uno Stato (Philip Grant, *La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers*, 2000, pagg. 293 e 321).

E. 6.6

La protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare conferita dalla norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Infatti, conformemente all'art. 8 cpv. 2 CEDU, può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto quando è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute, della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari.

E. 6.7

Nel caso concreto il ricorrente ha sottolineato che la decisione dell'autorità inferiore comporterebbe l'impossibilità di intrattenere i rapporti con la moglie ed i figli residenti in Svizzera ed affetti da una rara malattia genetica, per questo motivo essi necessiterebbero permanentemente della sua presenza e del suo sostegno. A._____ ha inoltre insistito sull'intensità di detti legami e che un'eventuale separazione dal padre e marito getterebbe nello sconforto i figli e la moglie.

E. 6.8

Il Tribunale ritiene che dagli atti all'inserto non risulti che i rapporti familiari intrattenuti da A._____ con moglie e figli raggiunga un'intensità sufficiente affinché possano prevalersi della protezione conferita dall'art. 8 CEDU. Il ricorrente non è infatti mai stato in possesso di un permesso di dimora in Svizzera, ma al contrario nel periodo compreso tra il 4 aprile 2007 ed il 3 aprile 2012 è stato oggetto di una prima decisione di divieto d'entrata. Al proposito è d'uopo osservare come all'epoca l'interessato fosse già sentimentalmente legato a B._____, inoltre da questa relazione era già nata la primogenita e nel (...) anche un secondo figlio. L'insorgente ha sostenuto che in quel periodo le relazioni fossero mantenute grazie ai viaggi in Croazia compiuti dalla moglie e dai figli durante le vacanze scolastiche. Successivamente la famiglia avrebbe convissuto in Ticino, dove A._____ si sarebbe di volta in volta recato al beneficio di visti turistici. Appare quantomeno curioso che, nonostante l'asserita intensità dei legami con i familiari e gli indubbi inconvenienti che la presenza temporanea tramite permessi di 90 giorni comportasse, il ricorrente abbia proceduto a richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno unicamente nel settembre 2014 (cfr. domanda di rilascio di un visto di lunga durata del 16 settembre 2014, incarto Simic, pagg. 25-27), dopo la pronuncia del decreto d'accusa del 30 aprile 2014 e dopo 10 anni dalla nascita della prima figlia. Occorre inoltre considerare che, ad eccezione delle allegazioni del ricorrente, non appare chiaro per quale motivo la presenza di quest'ultimo presso i familiari sia indispensabile per la presa a carico dei figli e della moglie. Al proposito va segnalato come A._____ non sia in possesso della licenza di condurre in quanto gli era stata revocata a tempo indeterminato il 7 aprile 2008 (cfr. decreto d'accusa del Ministero pubblico del Canton Ticino del 30 aprile 2014, incarto Simic, pag. 22).

E. 6.9

È altresì opinione dello scrivente Tribunale che i legami familiari tra l'insorgente ed i familiari non raggiungano un grado di intensità sufficiente ai sensi dell'art. 8 CEDU anche

da un punto di vista economico. Non risulta infatti che A. _____ contribuisca al mantenimento della sua famiglia, agli atti non vi sono infatti indizi che lascino pensare che gli sia attivo professionalmente. Al contrario emerge come sia la moglie, al beneficio di una rendita invalidità e delle relative prestazioni complementari, a provvedere al sostentamento economico del nucleo familiare.

E. 6.10

Da quanto precede discende che la decisione impugnata non viola l'art. 8 CEDU ed il ricorrente non può fondare alcun diritto sulla base di tale disposizione.

E. 6.11

Nel suo gravame A. _____ ha negato che il suo agire delittuoso rappresenti un pericolo e minacci l'ordine e la sicurezza pubblici. In particolare per quanto concerne le infrazioni in materia di circolazione stradale egli ha affermato che tali comportamenti fossero dovuti al desiderio di aiutare la famiglia in stato di bisogno. Al proposito il Tribunale condivide l'opinione dell'autorità inferiore secondo cui la guida di veicoli a motore sprovvisto dei necessari permessi e soprattutto in condizioni di inattitudine possano contribuire al benessere dei familiari. Questo tipo di condotta rappresentava in realtà un reale pericolo per il ricorrente stesso e per gli altri utenti della strada, considerato l'elevato quantitativo di alcol riscontrato nel corpo del ricorrente. Il medesimo ragionamento è valido anche per quel che concerne l'infrazione di truffa commessa dal ricorrente. Tale comportamento non può essere giustificabile e comporta la messa in pericolo dell'ordine e della sicurezza pubblici. In definitiva i citati reati perpetrati da A. _____, caratterizzati da un alto grado di recidiva, oltre a rappresentare in realtà una minaccia sufficientemente grave per l'ordine e la sicurezza pubblici giustificante una misura di allontanamento dal territorio elvetico, dimostrano che il pericolo rappresentato dal ricorrente è altresì attuale (cfr. in merito a questa problematica DTF 139 II 121 consid. 5.5).

E. 6.12

Ciò posto, il Tribunale considera che l'interesse pubblico all'allontanamento di A. _____ dalla Svizzera e dal Liechtenstein prevale su quello di quest'ultimo ad entrarvi. Di conseguenza, da una corretta valutazione degli interessi pubblici e privati in gioco, emerge che il divieto d'entrata di tre anni è adeguato alle circostanze del caso concreto.

E. 7

Ne discende che la SEM con la decisione del 25 agosto 2015 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.

E. 8

Le spese processuali di fr. 1'000.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e le spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 9

Visto l'esito della procedura, non sono assegnate spese ripetibili. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.